



COMUNE DI SIDERNO

(Provincia di Reggio Calabria)

BANDO DI CONCORSO

Legge n. 431 del 9 dicembre 1999, art. 11 e successive modificazioni ed integrazioni Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione Contributi per l'anno 2020 - Fondo e Competenza anno 2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RENDE NOTO

Che entro il 01.03.2021 ore 12:00, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere il contributo ad integrazione dei canoni di locazione corrisposti per l'anno 2020.

DESTINATARI E REQUISITI

Sono ammessi all'erogazione dei contributi per il pagamento dei canoni di locazione i soggetti che, alla data della presentazione della domanda, hanno i seguenti requisiti:

- 1) Cittadinanza italiana;
- 2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
- 3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche, in possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale, ovvero da almeno 5 anni nella medesima Regione;
- 4) Titolarità di un contratto di locazione a uso abitativo, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipulazione e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro, purché tra il conduttore e il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado;
- 5) Residenza nel Comune di Siderno nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;
- 6) Non essere assegnatario di un alloggio di ERP (edilizia residenziale pubblica) a canone sociale;
- 7) Non essere assegnatario di un alloggio comunale;
- 8) Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio;
- 9) Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
 - a) *titolarità di un diritto reale "di nuda proprietà"*;

- b) *titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50 %;*
 - c) *titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;*
 - d) *proprietà di un alloggio accatastato presso il Catasto dei fabbricati come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiara la inagibilità oppure la inabitabilità dell'alloggio;*
- 10) Patrimonio mobiliare familiare non superiore a € 25.000,00, al lordo della franchigia prevista dal Decreto Legislativo n. 109/98, così come modificato dal Decreto legislativo n. 130/2000;
- 11) Valore I.S.E. (Indicatore Situazione Economica) in corso di validità alla data di presentazione della domanda, calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98, così come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000, non superiore a € 17.000,00;
- 12) Valore I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), valore I.S.E. (Indicatore Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E., calcolati ai sensi del D. Lgs. n. 109/98, così come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati:

| FASCIA | VALORE ISEE | INCIDENZA CANONE/VALORE ISE |
|----------|---|-----------------------------|
| A | Inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS | Non inferiore al 14% |

| FASCIA | VALORE ISEE | VALORE ISEE | INCIDENZA CANONE/VALORE ISE |
|----------|-----------------------------|--|-----------------------------|
| B | Non superiore a € 15.000,00 | Superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore a € 17.000,00 | Non inferiore al 24% |

(N.B.: la somma di due pensioni minime INPS di riferimento è pari a € 12.881,18)

La situazione reddituale va riferita all'ultima dichiarazione certificata (redditi anno 2019);

- 13) Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore I.S.E.E. della precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B, è diminuito del 30 % in presenza di uno dei seguenti requisiti:
- a) *presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;*
 - b) *presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni;*
- 14) Le condizioni di cui alle lettere precedenti a) e b) del punto 13, non sono tra loro cumulabili;
- 15) L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore I.S.E.E. è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica;
- 16) I requisiti di cui al punto 3 "Beneficiari" sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D. Lgs. n. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, nonché dal D.P.C.M. n. 221/1999 così come modificato dal D.P.C.M. n. 242/2001, tranne il requisito di cui al punto 3.4 che si riferisce al soggetto richiedente il contributo;
- 17) non sono efficaci:
- a) *eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.*
 - b) *eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti delle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.*

18) Limitatamente all'anno 2020 l'accesso ai contributi di che trattasi è ampliato, rispetto ai criteri di accesso già fissati dalla DGR 206/2006, anche ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro, che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20% nel periodo MARZO/MAGGIO 2020 rispetto all'analogo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori.

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E. (Indicatore Situazione Economica) calcolato ai sensi del D. Lgs. n. 109/98, così come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000, con i criteri di seguito indicati:

| FASCIA | ENTITÀ DEL CONTRIBUTO |
|---------------|--|
| A | Il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un contributo massimo di € 3.100,00 |
| B | Il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un contributo massimo di € 2.325,00 |

2. L'ammontare del contributo concedibile ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 18, è in misura proporzionale alla perdita di reddito, per come sopra definita ed accertata dal Comune [punto 8 dell'Allegato alla DGR 206/2006], del costo di tre mensilità del contratto di locazione.

3. Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

1. Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno 2020, anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per cui è stata presentata la domanda.

2. Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

(N.B.: il contratto di fitto deve riferirsi all'anno 2020 e dovrà essere in corso di validità per tale intera annualità o dovrà essere rinnovato per comprendere l'intera annualità entro la data di assegnazione del contributo, affinché questo possa essere interamente percepito)

DECESSO

1. In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978.

2. Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

DOMANDA DI ACCESSO E CERTIFICAZIONE

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per l'assegnazione del contributo deve essere redatta obbligatoriamente sull'apposito modello fornito gratuitamente, che potrà essere ritirato presso il **Settore 8 - Servizi alla Persona del Comune di Siderno** o reperito sul sito web istituzionale dell'Ente (*alla sezione BANDI dell'Albo pretorio*): www.comune.siderno.rc.it

Le domande dovranno pervenire al Protocollo Generale del Comune entro il termine perentorio del 01.03.2021 ore 12:00, al fine di poter redigere la graduatoria definitiva in tempo utile per poterla trasmettere alla Regione Calabria.

Il modello prevede un dettagliato questionario cui ciascun richiedente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con la massima esattezza, con allegati eventuali documenti, sottoscritto in forma di dichiarazione, ai sensi degli artt. 2 e 4 della Legge n. 15 del 4/1/68 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.P.R. n. 403 del 20/10/98.

I nuclei familiari con presenza di portatori di handicap, che intendono concorrere all'assegnazione del contributo, dovranno presentare certificato delle ridotte o impedito capacità motorie, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104 del 05.02.1992.

Le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata verranno escluse dal concorso.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/98, e successive modificazioni e alla deliberazione della Giunta Regionale n. 206 del 27 marzo 2006.

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi presso il *Settore 8 - Servizi alla Persona del Comune di Siderno* nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Al modulo, debitamente sottoscritto, occorre allegare la seguente documentazione (tutti i documenti richiesti dovranno essere allegati all'atto della presentazione della domanda - non si accettano documenti dopo la consegna. La mancanza anche di un solo documento comporterà l'esclusione dal bando):

1. Copia contratto di locazione debitamente registrato con copia di pagamento imposta di registro annuale riferita all'anno 2020;
2. Ricevute di pagamento del canone di locazione come da normativa vigente;
3. Copia di valido documento di identità e del codice fiscale del sottoscrittore della domanda;
4. Attestazione ISEE completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU anno 2021) riferita ai **redditi percepiti nell'anno 2020** dal nucleo familiare;
5. Carta o permesso di soggiorno valido del dichiarante e di tutti i componenti il nucleo familiare (per i cittadini non appartenenti all'Unione europea);
6. Dichiarazione sostitutiva del certificato storico di residenza per i soli cittadini stranieri;
7. Dichiarazione sostitutiva del certificato di stato di famiglia e di residenza;
8. Autocertificazione circa la fonte di sostentamento del nucleo familiare (se ricorre valore ISE uguale a zero o inferiore rispetto all'importo dell'affitto).

CONTROLLI

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che:

- verranno eseguite verifiche, anche a campione, dirette ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/00 e degli artt. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 109/98 come modificato dal D.P.C.M. n. 242/01.

- il Comune, ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, in sede di istruttoria, può chiedere il rilascio o la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare la presentazione di documenti atti a dimostrare la completezza, la veridicità e la congruità dei dati dichiarati in presenza di uno dei seguenti casi:
 - a. somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;
 - b. somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone annuo;
 - c. somma dei redditi Irpef e Irap superiore al canone annuo, di un valore non superiore al 30%.

Il Comune, prima dell'erogazione del contributo, dovrà:

1. verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente, anche tramite il servizio sociale o altra struttura comunale demandata.
2. escludere dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al punto precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostenimento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef.

Il richiedente dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art.76 del DPR n.445/00 per falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi e che tutti i dati comunicati saranno trattati ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i. previste dal Decreto legislativo 101/2018 – Adeguamento al regolamento UE 2016/679.

FORMAZIONE GRADUATORIA

Entro 30 giorni dalla scadenza dell'Avviso, sarà effettuata l'istruttoria delle domande pervenute e sarà formulata la relativa Graduatoria Provvisoria.

La Graduatoria Provvisoria sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune per dieci giorni consecutivi, per permettere la presentazione di ricorsi e rettifiche.

Gli Uffici comunali dopo aver esaminato i ricorsi e le richieste di rettifiche disporranno eventuali verifiche e procederanno alla stesura definitiva della Graduatoria che sarà pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa alla Regione Calabria per la ripartizione del finanziamento.

NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto nel bando, si fa riferimento alla Legge 431/98 e alla Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 206 del 27.03.2006.

Dalla Residenza Municipale, 29.12.2020

Il Responsabile *ad interim* del Settore 8
Dott. Sergio SCIGLITANO